



Sezione Regionale FVG.

C.F. 94156650304

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Il Presidente p.t.

cell. 328.5560373

Al Direttore Generale

ASUFC

asufo@certsanita.fvg.it

e per conoscenza:

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

salute@certregione.fvg.it

Al Direttore Generale ARCS

arcs@certsanita.fvg.it

Al Sig. Presidente

OMCeO Udine

segreteria.ud@pec.omceo.it

Oggetto: Utilizzo ricettario SSN e ricetta dematerializzata. Vs. nota Prot. N. 104765 dd. 03.07.2024.
Allegati.

Con la Vs. nota in oggetto trasmessa tramite e-mail (all.1) si *“ritiene in via sperimentale, per un periodo di 12 mesi, di limitare la consegna dei ricettari da parte dei Distretti ad un numero massimo di 3 per volta”*: si chiede quando ha avuto luogo il preventivo, necessario e dovuto confronto con le OO.SS. della Medicina Generale in assenza del quale tale decisione, assunta in modo unilaterale dalla Direzione aziendale, equivale ad imposizione di ordine di servizio configurandosi quindi quale potestà autoritativa da parte dell’Azienda datrice nei confronti dei MMG liberi professionisti convenzionati parasubordinati fattispecie esclusa per giurisprudenza costante di Cassazione.

Dobbiamo richiamare la ns. precedente dd. 12.12.2023 (all.2), tuttora senza riscontri, con cui abbiamo ricordato le previsioni (pattizie) contenute nell’art. 6 del vigente ACN 28.04.2022 (ora ACN 04.04.2024) e in particolare i commi 3 e 4 che vale la pena di riportare:

- comma 3 *“Il medico assolve, altresì, agli obblighi previsti dal flusso informativo definito a livello regionale, connesso all’attività assistenziale, **senza oneri tecnici ed economici per la trasmissione a suo carico.**”*;
- comma 4 *“[...] **La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico di medicina generale**”.*

Abbiamo quindi chiesto di sapere **quando l’Azienda ha ottemperato alle previsioni pattizie di cui al citato comma 3** e, qualora i MMG avessero ad oggi ottemperato a loro *“carico”*, chiedendo di provvedere al dovuto ristoro una volta appurato il dovuto: ad oggi il nulla ...

Si osserva inoltre che la nota in oggetto è stata inviata solamente ai MMG come se gli stessi fossero gli unici prescrittori del SSN dimenticando tutti gli altri Professionisti abilitati all’utilizzo del ricettario SSN ex art. 50 DL. 269/2003 convertito nella L. 326/2003 che agiscono in nome e per conto del SSN/SSR: Specialisti dipendenti/dirigenti, Specialisti convenzionati/sumaisti e Specialisti operanti nelle Strutture del Privato convenzionato.



Sezione Regionale FVG.

C.F. 94156650304

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Il Presidente p.t.

cell. 328.5560373

E' sorprendente che da un lato si miri all'appropriatezza delle prescrizioni da parte dei MMG e dall'altra non ci si occupi dell'enorme indotto e all'inappropriatezza di ciò che viene chiesto di prescrivere ai MMG per il tramite degli assistiti: da decenni nei referti specialistici, nelle lettere di dimissione e nei verbali di PS in riferimento alle terapie indicatevi, sono omessi sia l'indicazione della Classe e, nel caso di Classe A, l'indicazione della Nota AIFA: un esempio per tutti la prescrizione dei PPI ... e pensare che esiste una norma di legge rubricata "**Obbligo di appropriatezza**" che le Direzioni aziendali si guardano bene dal far applicare nonostante le nostre quasi trentennali segnalazioni: si tratta dell'art. 15 decies del Dlgs. 229/1999 ...

Inoltre, nella nota in oggetto sono previste solamente tre fattispecie di possibile utilizzo del ricettario SSN e di queste possibilità non è contemplato ad esempio il caso dei pazienti non assistiti SSN per i quali non è possibile redigere ricette dematerializzate, in particolare i pazienti con codice STP ed i pazienti con assistenza sanitaria europea.

Aggiungiamo inoltre che in riferimento al seguente passaggio della Vs. nota in oggetto "***Pertanto ad oggi, fatti salve le prescrizioni per cui è fatto obbligo di redigere la ricetta a ricalco ministeriale (in allegato)***" ai MMG nulla è pervenuto ...

Infine, in riferimento ai paventati "***possibili disservizi alla cittadinanza***", il limitare unilateralmente il quantitativo di ricettari cartacei da consegnare ai MMG non potrà che crearli e non di certo per responsabilità degli stessi MMG e la colpa non può che ricadere su chi ha avuto questa balzana idea frutto di un comportamento dirigista nei rapporti con la Medicina Generale, considerate le inesistenti relazioni sindacali, di chi non ha ancora risposto ai nostri quesiti proposti ben sei mesi fa ...e poi: quale la norma a supporto della decisione di limitare notevolmente il numero di ricettari SSN da consegnare ai MMG?

In conclusione, oltre a chiede risposte ai citati nostri quesiti, si chiede l'immediata sospensione degli effetti nefasti che la nota in oggetto può produrre e l'attivazione di un tavolo di confronto su tutte le criticità legate all'utilizzo (da parte dei MMG, spesso in surroga) e soprattutto allo scarso utilizzo (da parte di tutti gli altri Professionisti abilitati all'utilizzo) del ricettario SSN/SSR sia per la prescrizione di medicinali/AFIR ecc. e sia per la prescrizione di prestazioni anche in rapporto all'appropriatezza e all'esatta individuazione del prescrittore/ordinatore di spesa.

Si rimane in attesa di riscontri ai sensi della legge 241/1990 e smi.

Distinti saluti

Gonars, 3 luglio 2023

Dott. Stefano Vignando